



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2631 di data 25 marzo 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione per interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/1/4 denominata "SASS BECÈ" nella skiarea Belvedere in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|---|
| - Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Serena MARRANINI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Roberto LUNARDELLI | - Componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessia Ruggeri del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 15 marzo 2019, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A, con sede in Canazei, Strèda de Pareda, n. 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/1/4 denominata "SASS BECÈ" nella skiarea Belvedere in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, datati marzo 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede interventi finalizzati a attenuare la pendenza trasversale accentuata riducendola a valori dell'ordine del 10÷12 % attraverso scavi e riporti compensati in loco. Questi interventi sono suddivisi in due localizzazioni e precisamente tra le quote 2416 e 2282 m s.l.m. quello a quota superiore e tra le quote 2212 e 2142 m s.l.m. quello inferiore. Nel contempo viene sostituita e modificata la rete dell'impianto di innevamento programmato.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A, con sede in Canazei, Strèda de Pareda n. 67, ad effettuare interventi di sistemazione della pista da sci n. 11/1/4 denominata "SASS BECÈ" nella skiarea Belvedere in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali;
3. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr